

BlogDUE

Dalla Corte costituzionale due recenti e inequivoche indicazioni circa la necessità di interpretare i principi della nostra Costituzione economica in conformità all'ordinamento dell'Unione europea

Davide Diverio (Professore ordinario di diritto dell'Unione europea, Università degli Studi di Milano) – 1° maggio 2024

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. L'ordinanza n. 35 di autoremissione. – 3. La sentenza n. 36. – 4. La permeabilità dell'ordinamento italiano ai principi, di derivazione europea, di tutela della concorrenza e di liberalizzazione. – 5. Considerazioni conclusive.

1. Seppur circoscritte a un ben limitato e specifico contesto, [l'ordinanza n. 35](#) e la [sentenza n. 36](#) della Corte costituzionale, depositate entrambe lo scorso 7 marzo, offrono, già a una loro prima lettura, spunti di riflessione di carattere generale in ordine al rilievo costituzionale dei principi del diritto del mercato interno dell'Unione europea, con particolare riguardo alle sue libertà fondamentali e alla necessità, da parte del legislatore dello Stato membro, di conformarsi a esse nel dettare la disciplina delle attività economiche.

2. L'ordinanza n. 35 è stata pronunciata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Calabria 24 aprile 2023, n. 16, recante “Autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente (NCC)”. Prevedendo, a favore della Ferrovie della Calabria S.r.l. (operatore già abilitato allo svolgimento del servizio di noleggio di autobus con conducente), il rilascio di “titoli autorizzatori non cedibili, nell'ambito della Regione Calabria”, ai fini dello svolgimento del servizio di noleggio con conducente (di seguito NCC) *ex* legge n. 15 gennaio 1992, n. 21, il Presidente del Consiglio dei Ministri ritiene che tale disposizione violi, anzitutto, l'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. Disponendo il rilascio di tali autorizzazioni, “nel limite massimo di duecento autovetture, proporzionato alle esigenze dell'utenza”, in considerazione dell'esigenza di far fronte all'incremento di domanda conseguente all'aumento dei flussi turistici verso la regione e, soprattutto, individuando direttamente il beneficiario delle stesse, la legge regionale *de qua* sarebbe infatti illegittima in relazione alla materia

“tutela della concorrenza”. A detta del ricorrente, tale regime si porrebbe in diretto contrasto, per quanto qui di più specifico interesse, con l’art. 10-bis, comma 6, del d.l. n. 135/2018 (“Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”, convertito, con modificazioni, nella legge n. 12/2019) ai sensi del quale non è consentito il rilascio di nuove autorizzazioni per le attività di servizio di NCC con autovettura, motocarozzetta e natante fino alla “piena operatività” del “registro informatico pubblico nazionale” delle imprese titolari di licenza per il servizio di taxi e di quelle titolari di autorizzazioni per il servizio di NCC. L’istituzione di tale ultimo registro, prevista dallo stesso d.l., sarebbe dovuta avvenire entro un anno dalla data di entrata in vigore del d.l.; non essendosi, tuttavia, ancora realizzata, la legislazione statale dispone, nella sostanza, un divieto di rilascio di nuove autorizzazioni per i servizi in discorso, ponendosi così, come anticipato, l’impugnata legge regionale in “aperto contrasto” con essa.

Appare perciò chiaro come sia lo stesso art. 10-bis, comma 6, del d.l. n. 135/2018, in concreto norma parametro di legittimità della disposizione regionale impugnata per violazione dell’art. 117, comma 2, lett. e), Cost., a sollevare – come del resto espressamente sostenuto dall’*amicus curiae*, l’Associazione nazionale imprese trasporto viaggiatori, ANITRAV, intervenuta nel giudizio *de quo* – dubbi di legittimità costituzionale. Secondo la Consulta, infatti, sussiste un rapporto di necessaria pregiudizialità fra tali dubbi e la questione promossa dal ricorrente. Sulla base del proprio consolidato orientamento, dunque, ritenendo “pregiudizialmente necessario, al fine della definizione del presente giudizio, affrontare la questione della legittimità costituzionale del divieto di rilascio di nuove autorizzazioni per l’espletamento del servizio di NCC, stabilito fino alla piena operatività del suddetto registro informatico”, solleva essa stessa, disponendone la trattazione innanzi a sé, “questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis, comma 6, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 [...] in riferimento agli artt. 3, 41, primo e secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea” (sullo strumento dell’autorimessione e sulle sue criticità, per tutti, G. MONACO, [Pregiudizialità logica della questione che la Corte solleva innanzi a sé. Osservazioni sull’ord. n. 94 del 2022 della Consulta](#), in *Osservatorio costituzionale*, 2022, p. 228 ss.).

Il presentato (dal ricorrente) profilo di legittimità costituzionale con riguardo alla materia della “tutela della concorrenza” diventa perciò, in via pregiudiziale, un profilo di legittimità costituzionale rispetto, fra gli altri, all’art. 117, primo comma, Cost., in espressa relazione all’art. 49 TFUE. Tale ultima disposizione appare così porsi come principale (forse persino assorbente) parametro di legittimità posto che, come si tenterà di evidenziare, è alla luce dei “vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario” (come detto qui espressamente individuati nell’art. 49 TFUE) che vanno interpretati gli ulteriori due citati parametri, l’art. 3 e, soprattutto, l’art. 41, primo e secondo comma, Cost.

L'argomentazione seguita dalla Corte costituzionale appare chiarissima nei suoi elementi essenziali. Se, come da essa proposto, il tema è divenuto ora quello di verificare la sussistenza di una (forse illegittima) preclusione all'esercizio di un'attività economica autonoma, diventano appunto l'art. 41, commi 1 e 2, e l'art. 117, comma 1, Cost. le disposizioni rilevanti (oltre all'art. 3, per un generale principio di ragionevolezza). Quanto alla prima, rinviando alla propria consolidata giurisprudenza (per tutte, [sentenza n. 150/2022](#) e [sentenza n. 7/2021](#)), la Consulta fornisce una chiave di lettura di ordine generale, di fatto incentrata sull'applicazione del principio di proporzionalità, in merito al modo in cui verificare la legittimità costituzionale di "limiti di ordine generale", ovvero, più specificamente, di "blocchi o sospensioni delle autorizzazioni funzionali all'esercizio di attività economiche", che concretizzino indebiti ostacoli all'accesso al mercato. Quanto all'art. 117, comma 1, Cost., invece, la Corte costituzionale offre un ben più concreto e specifico ausilio interpretativo rinviando espressamente alla pronuncia della Corte di giustizia resa l'[8 giugno 2023, nella causa C-50/21, *Prestige and Limousine SL*](#). Dando immediato e più tangibile contenuto ai generali "vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario" ex art. 117, comma 1, Cost., essa, infatti, si pone il dubbio che la disposizione in parola sia in contrasto con l'art. 49 TFUE e la libertà di stabilimento che essa sancisce (sul punto, per tutti, L. DANIELE, *Diritto del mercato unico europeo*, Milano, 2023, p. 173 ss.; M. CONDINANZI, *La libertà di stabilimento*, in G. STROZZI, R. MASTROIANNI (a cura di), *Diritto dell'Unione europea. Parte speciale*, Torino, 2021, p. 169 ss.); disposizione appunto centrale in una recente sentenza della Corte di giustizia che ha ad oggetto proprio il (medesimo) tema della verifica di ingiustificate barriere all'accesso al mercato dei servizi del trasporto di persone.

3. Nel procedimento conclusosi con la sentenza n. 36, a venire in linea di conto è, ancora, l'operato del legislatore della Regione Calabria, ma ora con la legge 24 aprile 2023, n. 16 ("Disposizioni per l'esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea"). Oggetto di attenzione è il suo art. 2, comma 4, ai sensi del quale i Comuni, su richiesta dei titolari di licenza del servizio di taxi o dei soggetti di cui all'art. 7, comma 1, lettere *b*) e *c*), della legge n. 21/1992, possono consentire di "prevedere, in via sperimentale, forme innovative di servizio all'utenza, con obblighi di servizio e tariffe differenziati, rilasciando a tal fine apposite autorizzazioni". Anche in questo caso le doglianze del Presidente del Consiglio dei ministri fanno leva sulla contrarietà all'art. 117, secondo comma, lett. *e*), della Costituzione e, dunque, sulla lesione della competenza esclusiva dello Stato in tema di tutela della concorrenza; spetterebbe infatti a quest'ultimo, secondo il ricorrente, dettare una disciplina uniforme delle condizioni di svolgimento del servizio di NCC. L'estensione anche ai soggetti autorizzati a svolgere il servizio di NCC di sperimentare forme innovative di servizio, quando una tale facoltà sarebbe espressamente prevista ai sensi della rilevante normativa statale soltanto a

favore di chi sia titolare di licenza per il servizio di taxi, intaccherebbe dunque le attribuzioni del legislatore statale nella materia della “tutela della concorrenza”.

La Corte costituzionale reputa invece immediatamente non fondata la questione di legittimità costituzionale, dichiarando che sarebbe stata, infatti, del tutto errata la messa a fuoco dell’ambito di applicazione della disposizione *de qua*. Giudicandola, in modo del tutto opposto alle indicazioni del ricorrente, ricalcare la normativa statale di riferimento (costituita dalle pertinenti previsioni del d.l. n. 223/2006, come convertito, e dalla legge n. 21/1992), rispetto alla quale essa non farebbe altro che specificarne le indicazioni, a parere della Consulta la legge regionale in discorso si applicherebbe esclusivamente al servizio di taxi, non incidendo in alcun modo, dunque, sulla disciplina dei servizi nel settore del NCC e non invadendo così la competenza del legislatore statale in materia. In assenza, infatti, di un riferimento testuale agli operatori di tale settore quali destinatari della disposizione impugnata e in virtù di una conseguente necessità di interpretare tale disposizione “in armonia con la normativa statale” (punto 4.3 considerato in diritto), come anticipato, la questione posta viene così ritenuta non fondata.

È, tuttavia, nel prosieguo delle argomentazioni svolte, ben più consistenti e rilevanti rispetto a quelle sinteticamente evocate nelle prime considerazioni in diritto, che risiede l’elemento di maggiore interesse della pronuncia in commento. Questo assunto pare, peraltro, ancora più vero se si pone mente alla circostanza per cui, a stretto rigore, la Corte costituzionale avrebbe potuto ritenere già sufficientemente motivata la dichiarazione di infondatezza del ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri con le appena ricordate indicazioni in merito alla definizione dell’ambito di applicazione della legge regionale impugnata. In effetti, nell’occasione la Consulta pare spingersi oltre, compiendo riflessioni di ordine più generale in merito al contenuto che debba (o, meglio, che non debba) avere un intervento legislativo volto a disciplinare l’accesso, nell’esercizio di una data attività economica autonoma, a determinate modalità di prestazione; qui, in particolare, a forme innovative di svolgimento del servizio.

Prescinde, evidentemente, dalle finalità della presente nota valutare quanto un tale approccio della Corte costituzionale – come anticipato, non strettamente necessario ai fini della risoluzione della questione di legittimità costituzionale e integrante un vero e proprio monito nei confronti del legislatore (*ex multis*, A. RUGGERI, A. SPADARO, *Lineamenti di giustizia costituzionale*, Torino, 2019, p. 212; G. ZAGREBELSKY, V. MARCENÒ, *Giustizia costituzionale. II. Oggetti, procedimenti, decisioni*, Bologna, 2018, p. 252 ss.) – debba ritenersi opportuno e, finanche, soprattutto alla luce degli effetti che potrà determinare, legittimo in ordine alla garanzia del rispetto dello stato di diritto e del principio della separazione dei poteri. Ciò che, invece, qui preme evidenziare è la *ratio* di tale approccio, tentando di porre in rilievo l’insieme degli elementi che sorregge l’impianto argomentativo seguito dalla Corte costituzionale. L’indicazione che essa fornisce al legislatore nazionale è, senza dubbio, chiarissima: un generale divieto per gli operatori del settore

di NCC di utilizzare servizi innovativi deve ritenersi contrario ai principi della tutela della concorrenza. Quali, allora, gli argomenti che conducono a una tale, così chiara, affermazione? Sono, in particolare, quelli che la stessa Corte definisce argomenti “di carattere sistematico” (punto 5 considerato in diritto) ad attrarre maggiormente l’attenzione di chi scrive, intenzionato com’è a cogliervi elementi utili a dimostrare come l’influenza dei principi, di derivazione comunitaria, desumibili dalla disciplina del mercato interno così come costantemente interpretata dalla Corte di giustizia dell’Unione si sia ormai compiutamente realizzata nel nostro ordinamento e come, dunque, tale influenza costituisca un imprescindibile dato cui misurarsi ogniqualvolta siano in gioco principi costituzionali come la tutela della concorrenza e, più in generale, la libertà di iniziativa economica *ex art. 41 Cost.*

Con esplicito riguardo, appunto, a tali argomenti di ordine sistematico, il punto di partenza da cui muove la Corte costituzionale è la nozione stessa di “tutela della concorrenza”, presentata nella ormai tradizionale duplice accezione, altrove espressamente qualificata come riflettente quella operante a livello comunitario (si rinvia, ad esempio, alla [sentenza n. 299/2012](#) e alla [sentenza n. 430/2007](#)): da un lato, di contrasto alle condotte delle imprese che possano pregiudicare l’assetto concorrenziale dei mercati; dall’altro lato, di promozione della competizione fra le imprese. È nella seconda di esse che la Corte si pone affermando che le innovazioni “rappresentano il cardine della libertà d’iniziativa economica privata e dell’interazione fra le imprese in un mercato efficiente e attento ai bisogni dei consumatori” (punto 9, considerato in diritto). Un divieto quale quello (al momento soltanto) desumibile dalla difesa dello Stato nel procedimento *de quo*, infatti e ancor più esplicitamente, “determinerebbe un grave sacrificio della libertà d’iniziativa economica privata, senza attuare alcun punto di equilibrio tra il libero esercizio delle attività economiche e gli interessi pubblici coinvolti dalla dinamica competitiva del mercato” (punto 10, considerato in diritto).

A sostegno di tali conclusioni, la Corte costituzionale rinvia, oltre alla propria, alla giurisprudenza di legittimità e a quella amministrativa per giungere, infine, alla giurisprudenza della Corte di giustizia. Come nell’ordinanza n. 35, la Consulta fa espresso riferimento alla sentenza della Corte di giustizia dell’8 giugno 2023 (causa C-50/21, *cit.*), anche qui per esprimere la necessità tanto “di esaminare in modo rigoroso le preminenti finalità d’interesse generale che presiedono alla disciplina limitativa”, quanto, in via ancor più generale, che le disposizioni adottate siano adeguate e non vadano oltre quanto “si dimostri indispensabile per conseguire gli obiettivi fissati dalla legge” (punto 10.4, considerato in diritto).

In quell’occasione, peraltro, la Corte di giustizia, come sovente accade, non ha sancito in maniera definitiva la legittimità o l’illegittimità comunitaria del regime nazionale che, per quanto qui più specificamente rileva, prevedeva che per esercitare l’attività di servizi di noleggio di veicoli con conducente in un dato agglomerato urbano fosse necessario ottenere un’autorizzazione specifica, da parte del Consiglio metropolitano dell’area urbana interessata, che si aggiungeva all’autorizzazione nazionale richiesta per la fornitura di tali

servizi e valida sia nei contesti urbani che in quelli interurbani. Essa ha infatti senz'altro ritenuto tale regime, in forza della duplicazione di autorizzazioni che impone, “di per sé una restrizione all'esercizio della libertà garantita dall'art. 49 TFUE, in quanto un simile requisito limita effettivamente l'accesso al mercato per qualsiasi nuovo arrivato” (punto 62). La Corte di giustizia ha tuttavia demandato al giudice del rinvio (il *Tribunal Superior de Justicia de Cataluña*) l'apprezzamento decisivo in merito alla possibilità che il regime in discorso potesse essere giustificato in applicazione del generale principio di proporzionalità.

Tale pronuncia resta indubbiamente rilevante, come appunto sottolineato espressamente dalla Corte costituzionale, per (almeno) due ordini di profili. In primo luogo, e in via più generale, essa ribadisce come, secondo giurisprudenza consolidata (*ex multis*, [sentenze della Corte di giustizia del 16 marzo 2023, causa C-517/20, OL](#); [del 24 marzo 2011, causa C-400/08, Commissione c. Spagna](#); [del 3 ottobre 2000, causa C-58/98, Corsten](#)), la conformità al diritto del mercato interno di una procedura volta al rilascio di un'autorizzazione riposi nelle concrete caratteristiche di tale procedura, dovendo questa essere necessariamente fondata su criteri oggettivi, non discriminatori e noti in anticipo, insomma tali da escludere ogni arbitrarietà nell'operato della amministrazione competente. Il secondo, più peculiare perché attinente specificamente al mercato dei servizi NCC, profilo di interesse risiede invece nell'elenco dei (soli, è da ritenere) motivi imperativi di interesse generale che possano giustificare un regime autorizzatorio, individuati, da un lato, negli obiettivi di corretta gestione del trasporto, del traffico e dello spazio pubblico, dall'altro lato, nella protezione dell'ambiente.

4. Non vi sono più dubbi – *si parva licet componere magnis* – in merito al “cammino comunitario” (U. VILLANI, [Il nuovo “cammino comunitario” della Corte costituzionale](#), in *rivista.eurojus.it*, n. 1, 2024, p. 81 ss.) della Consulta anche rispetto alla, certamente ben limitata, prospettiva qui oggetto di attenzione. È ormai chiaro che, per stabilire se una disposizione legislativa (qui regionale) sia legittima perché conforme alla tutela della concorrenza, beninteso nel quadro che è proprio del giudizio di fronte a sé (ovverosia un procedimento di via principale volto ad accertare la costituzionalità di una legge regionale), essa non possa che disporre di un'unica chiave di interpretazione, quella rappresentata dal diritto del mercato interno.

Può così accadere, come con l'ordinanza n. 35, che il prospettato parametro di legittimità venga esplicitamente “trasformato” dalla Corte costituzionale, dall'art. 117, comma 2, lett. e), all'art. 117, comma 1, Cost., con espresso richiamo all'art. 49 TFUE; e che a tali disposizioni debba pure aggiungersi, per quanto qui più direttamente rileva, l'art. 41, commi 1 e 2, Cost. Tutto ciò a conferma di come debba ormai risultare del tutto pacifico che, nell'ordinamento italiano, la disciplina dell'attività economica costituzionalmente legittima sia soltanto quella conforme ai principi dell'ordinamento dell'Unione; quella, perciò, che fa piena, e sempre più spesso anche esplicita, applicazione di criteri ermeneutici elaborati dalla Corte

di giustizia dell'Unione in sede di interpretazione delle disposizioni del mercato interno; criteri, peraltro, in larga parte anche codificati dal legislatore di diritto derivato dell'Unione nella direttiva 2006/123/CE.

Identica *ratio* è quella che permea anche la sentenza n. 36 e pare utile nuovamente evidenziare il fatto che, pur non essendocene strettamente bisogno, la Corte costituzionale ponga tali argomenti alla base del proprio monito rivolto al legislatore nazionale. Se mai in futuro esso dovesse procedere a disciplinare in maniera, è da ritenere, organica un regime sull'utilizzo delle innovazioni per gli operatori NCC, soltanto un regime pienamente rispettoso delle coordinate espresse dalla Corte di giustizia potrebbe qualificarsi come conforme alla tutela della concorrenza secondo la nostra Costituzione.

Quel processo di “osmosi” fra ordinamenti (interno e dell'Unione) cui già alludeva il Professor Tesauro – processo che, unito all'apparente indeterminatezza di alcuni principi costituzionali, ha consentito alla nostra Costituzione “di far vivere e far crescere, dandovi tutela, un bene giuridico, ‘la concorrenza’, contenuto embrionalmente e non certo con chiarezza nell’art. 41 Cost.” (G. TESAURO, *Mercato e concorrenza tra Costituzione e norme comunitarie*, in A. LIGUSTRO, G. SACERDOTI (a cura di), *Problemi e tendenze del diritto internazionale dell'economia. Liber Amicorum in onore di Paolo Picone*, Napoli, 2011, p. 769 ss., a p. 779) – si è perciò del tutto compiuto e così, per le materie che qui ci occupano, la sovrapposizione piena fra Corte costituzionale e Corte di giustizia può ritenersi, di fatto, realizzata.

5. In conclusione, due riflessioni di ordine generale possono trarsi da una prima lettura dell'ordinanza n. 35 e della sentenza n. 36 della Corte costituzionale.

Da un lato, la Corte costituzionale si conferma, insieme alla, peraltro più volte citata dalla stessa Consulta, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, interlocutrice autorevolissima e imprescindibile per il legislatore impegnato ad assumere decisioni (anche) in materia di tutela della concorrenza. Come anticipato, non può qui costituire oggetto di attenzione il delicatissimo tema della precisa delimitazione dell'ambito di competenza di ciascuno dei poteri dello Stato. Resta, certamente, del tutto ferma la piena discrezionalità del legislatore, per utilizzare le stesse parole della Corte costituzionale, nella ricerca di un soddisfacente “punto di equilibrio tra il libero esercizio delle attività economiche e gli interessi pubblici coinvolti dalla dinamica competitiva del mercato” (punto 1.2 ritenuto in fatto). I vincoli derivanti dal rispetto della Costituzione e dall'ordinamento dell'Unione, tuttavia, risultano allo stesso modo insuperabili e ciò che pare qui utile evidenziare è come quell’“osmosi” non possa che, inevitabilmente, rafforzarli e renderli davvero imprescindibili. Del resto, quei vincoli incamerano anche il quadro, anch'esso al momento attuale decisamente consolidato e fermo, dello stato dei rapporti fra l'ordinamento italiano e dell'ordinamento dell'Unione così come propugnato dalla stessa Corte costituzionale; inclusi

gli strumenti utilizzabili al fine di garantire, in ultima analisi, il primato del diritto dell'Unione.

Dall'altro lato, e in stretta connessione con quanto appena evidenziato, appare al momento irreversibile quel processo di permeabilità dell'ordinamento italiano, per ciò che attiene alla disciplina delle attività economiche, alle coordinate essenziali del diritto del mercato interno dell'Unione. Si tratta di un'irreversibilità in larga parte dovuta all'operare delle stesse istituzioni dell'ordinamento interno come proprio le due decisioni *de quibus*, a parere di chi scrive, starebbero a confermare. La necessità di conferire una precisa e concreta definizione al contenuto di clausole costituzionali di per sé astratte e dai confini imprecisi, operazione resa necessaria, sul piano interno, dal contesto di volta in volta in rilievo (sovente costituito, come in questo caso, da un conflitto di competenza da risolvere), consente (forse, meglio, impone) infatti tale permeabilità fra gli ordinamenti, giungendo appunto, per quanto qui rileva, ad attribuire un contenuto comunitario a tali clausole.

In altri termini, comprendere se l'intervento del legislatore regionale sia legittimo in termini di competenza risulta possibile soltanto dopo aver definito cosa si intenda per "tutela della concorrenza" ai sensi della Costituzione. Come espressamente si evince dalla giurisprudenza consolidata della Consulta tale nozione non può che essere interpretata secondo un'accezione comunitaria. Come ora espressamente si ricava dall'ordinanza n. 35 la discussione sulla "tenuta comunitaria" di una legge regionale non può risolversi se non sciogliendo, a monte, il nodo della tenuta comunitaria della più generale legge dello Stato rispetto alla legge regionale impugnata, la quale costituisce, nella sostanza, uno più specifico atto di attuazione. In definitiva, nelle scelte assunte dall'ordinamento italiano in relazione alla disciplina delle attività economiche uno solo di fatto può essere il parametro di riferimento in merito alla loro legittimità e tale parametro è quello costituito, e ora sempre più spesso altresì esplicitamente dichiarato, proprio dalle disposizioni del diritto del mercato interno dell'Unione come costantemente interpretate dalla Corte di giustizia. La compatibilità o meno con l'art. 49 TFUE svelerà la legittimità o l'illegittimità costituzionale di una disposizione di legge dell'ordinamento italiano. In maniera meno diretta, ma nondimeno senz'altro rilevante, sembrerebbe altresì emergere l'indicazione per cui un tale approccio ermeneutico dovrà inevitabilmente guidare la Corte costituzionale anche nell'interpretazione di ulteriori disposizioni-guida per l'ambito che qui ci occupa, come l'art. 41, commi 1 e 2, Cost.

Prese di posizione così inequivoche suonano perciò estremamente utili perché contribuiscono al formarsi, certamente ed essenzialmente a vantaggio del legislatore nazionale (*rectius*, dei possibili diversi legislatori degli ordinamenti degli Stati membri), di un orientamento interpretativo che ormai non può che ritenersi univoco e privo di tentennamenti. Un orientamento pacificamente tributario, peraltro, non soltanto delle conclusioni cui giunge ma pure dello stesso *modus procedendi* con cui la Corte di giustizia applica le disposizioni fondamentali del diritto del mercato interno dell'Unione: una

interpretazione funzionale e mirata all'effetto utile delle disposizioni astrattamente e di per sé di ostacolo al libero accesso al mercato, tanto per le imprese quanto per i cittadini, destinate a sopravvivere (perché conformi alla Costituzione/all'ordinamento dell'Unione) soltanto se proporzionate a (pochi e particolarmente rilevanti) interessi generali che esse dichiarino di voler salvaguardare.

Siffatte riflessioni rivelano tutta la loro rilevanza concreta a fronte tanto delle difficoltà interpretative con cui nel tempo si sono misurate la nostra dottrina e la nostra giurisprudenza impegnate a dare un significato il più possibile concreto alla nozione di "Costituzione economica" (*ex multis*, A. ARGENTATI, *Concorrenza e mercato*, in M. PELLEGRINI (a cura di), *Diritto pubblico dell'economia*, Vicenza, 2023, p. 249 ss., spec. p. 258 ss.; F. DONATI, *La tutela della concorrenza tra Costituzione e diritto dell'Unione europea*, in *Rivista della Regolazione dei mercati*, 2020, p. 13 ss.; F. TRIMARCHI BANFI, *La tutela della concorrenza nella giurisprudenza costituzionale. Questioni di competenza e questioni di sostanza*, in *Diritto pubblico*, 2020, p. 595 ss.; G. AMATO, *Corte Costituzionale e Concorrenza*, in *Mercato concorrenza regole*, 2017, p. 425 ss.), quanto di situazioni di grave e reiterata non conformità del nostro ordinamento rispetto a tali ricordati principi (per tutti, E. CHITI, *Le concessioni demaniali marittime e la Corte di giustizia*, in *Giornale di diritto amministrativo*, 2023, p. 629 ss.; G. GRECO, [Il suivi della sentenza della Corte di giustizia sulle concessioni balneari \(continua il braccio di ferro tra TAR Lecce e Consiglio di Stato\)](#), in *rivista.eurojus.it*, 13 novembre 2023); situazioni che, alla luce di tale evocato quadro, non possono che ritenersi, una volta di più, del tutto inaccettabili.

ABSTRACT (ITA)

Il presente contributo si propone di analizzare l'ordinanza n. 35 e la sentenza n. 36 della Corte costituzionale italiana, depositate lo scorso 7 marzo, alla luce degli spunti di riflessione di ordine generale che queste offrono in merito alla rilevanza costituzionale dei principi del diritto del mercato interno dell'UE, con particolare riferimento alle sue libertà fondamentali e alla necessità per i legislatori nazionali di conformarvisi in sede di disciplina delle attività economiche.

ABSTRACT (ENG)

The aim of this paper is to analyse Order No. 35 and Judgment No. 36 of the Italian Constitutional Court, filed this past 7 March, in light of the general insights they offer regarding the constitutional relevance of the EU's internal market law principles, specifically in relation to its fundamental freedoms and the need of national legislators to comply therewith when regulating economic activities.